

CONTRATTO D'APPALTO

**del servizio di radiologia medica presso i Presidi Ospedalieri di Valdagno e Lonigo
dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica"**

CIG BC5D802091, ID SINTEL 221968156

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Direttore Generale, Dott. Peter Assemergs, di seguito anche **"Committente"** o **"Parte"**

e

E-Health S.r.l., con sede legale in Amaro (UD), Via Cooperativa Carnica n. 1/A, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Udine e Pordenone al n. 029801460303 REA UD – 354387, C.F. e P. IVA 029801460303, in persona del Sig. Salvatore Guarneri, [REDACTED] nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, di seguito anche **"Appaltatore"** o **"Parte"**.

Premesso che:

- con Delibera n. 1217 del 09/07/2025 è stato disposto di indire una gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023, a lotto unico, con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di radiologia medica presso i Presidi Ospedalieri di Valdagno e Lonigo dell'ULSS n. 8 "Berica", per la durata di quattro mesi, con decorrenza dall'01/08/2026, nelle more dell'internalizzazione del servizio, con importo a base d'asta di € 168.840,00, IVA esente, e oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza pari ad € 50,00, IVA esclusa;
- la gara si è svolta sulla piattaforma Sintel, con CIG BC5D802091 e ID Sintel 221968156;
- con Delibera n. 1322 del 30/07/2026, la gara è stata aggiudicata alla società E-Health S.r.l., come sopra rappresentata;
- l'Appaltatore ha fatto pervenire alla Committente la garanzia definitiva di cui all'art. 3 del Capitolato d'Oneri (polizza fidejussoria n. 000213 / 117110335, emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A.- Ag. 000213 - NOCERA - in data 04/08/2026, per l'importo garantito di € 8.400,00), agli atti dell'UOS Gare;
- il Contratto viene stipulato in pendenza della verifica della insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e del ricevimento della comunicazione antimafia liberatoria di cui all'art. 84, co. 2, del D.Lgs. n. 159/2011, richiesta con accesso alla BDNA PR_UDUTG_Ingresso_0068415_20260730;
- resta inteso che, in caso di riscontro della sussistenza delle cause di esclusione indicate al punto precedente o di rilascio di comunicazione antimafia interdittiva, il Contratto verrà risolto, ex art. 1456 c.c.;

tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

Il servizio è regolato, in via graduata:

- dalle disposizioni del presente Contratto (di seguito: *Contratto*);
- dal D.U.V.R.I. allegato (All. 1);
- dalle disposizioni della documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto e, in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, dal Capitolato d'Oneri, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Economica;
- dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
- dalle disposizioni del Codice Civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti;
- dal Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra Regione del

Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, perfezionato in data 09/10/2025.

Le premesse suesposte fanno parte integrante del Contratto.

Art. 2 Oggetto del Contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il servizio di radiologia medica presso i Presidi Ospedalieri di Valdagno e Lonigo dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica".

Il servizio consiste in:

- Prestazioni diagnostiche (RX, TC, ecografie, densitometrie);
- Esecuzione e refertazione degli esami.

Art. 3 Decorrenza, durata, prova

Il Contratto decorre dall'1/08/2026 ed avrà la durata di 4 mesi.

Per i primi 2 mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire alla Committente una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Al termine del suddetto periodo, qualora l'Appaltatore non abbia dato prova di affidabilità e serietà, a giudizio della Committente, questa potrà recedere dal Contratto, con preavviso di 15 giorni, da comunicarsi mediante PEC. In caso di recesso, All'Appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei servizi correttamente eseguiti, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo, comunque denominato.

Art. 4 Fabbisogni

Il numero presunto di prestazioni da eseguire è il seguente:

Prestazioni richieste per il P.O. di Valdagno

Gruppo Prestazioni	Totale complessivo / mese
DENSITOMETRIA	255
ECOGRAFIE	301
RX (INCLUDE ECOTOMOGRAFIE)	1720
TAC	387

Prestazioni richieste per il P.O. di Lonigo

Gruppo Prestazioni	Totale complessivo / mese
ECOGRAFIE	344
RX (INCLUDE ECOTOMOGRAFIE)	1505

Il numero di prestazioni potrà essere ridotto, fino alla completa cessazione dell'appalto, in caso di reperimento da parte della Committente di personale dipendente, in convenzione o con contratto di lavoro autonomo, da destinare al servizio.

Art. 5 Corrispettivo

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio ai seguenti prezzi:

	CANONE MENSILE	CANONE PER 4 MESI
PO VALDAGNO	€ 23.520,00	€ 94.080,00
PO LONIGO	€ 18.480,00	€ 73.920,00
TOTALE, IVA ESENTE		€ 168.000,00

Oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza, come specificati nel D.U.V.R.I: € 50,00 (euro cinquanta/00), IVA esclusa.

I corrispettivi di cui al presente articolo remunerano ogni attività ed onere posti a carico dell'Appaltatore dal Contratto, dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'Oneri e dall'Offerta Tecnica.

Art. 6 Rimborso spese

L'Appaltatore dovrà corrispondere alla Committente un rimborso per le spese da questa sostenute per il servizio pulizie e lavanolo e l'utilizzo delle attrezzature, quantificato come di seguito indicato:

SERVIZIO	EURO PER 4 MESI	IVA
LAVANOLO	500,00	22%
PULIZIE	600,00	22%
COMODATO D'USO ATTREZZATURE	2.000,00	22%
TOTALE, IVA ECCLUSA	3.100,00	22%

Per il rimborso delle spese di cui al presente articolo, la Committente emetterà apposita fattura entro il 31/12/2026.

Art. 7 Prezzi ANAC e OPRVE

In caso di pubblicazione del prezzo di riferimento del servizio oggetto del Contratto da parte dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE), avvenuta durante la vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento, in applicazione dell'art. 120 del D.Lgs. 26/2023. In caso di mancato adeguamento, la Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 8 Fatturazione e pagamenti

L'Appaltatore emetterà fattura mensile posticipata, ai prezzi indicati all'art. 5. I prezzi resteranno fissi in caso di variazione in diminuzione del numero delle prestazioni ricompresa nel 10%.

In caso di variazione in diminuzione oltre il 10%, la Committente avrà diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale, ex art. 9, co. 3, del D.Lgs. n. 236/2023.

Le Parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica dovrà essere conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere emessa secondo le specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative

La fattura dovrà essere intestata e indirizzata ad Azienda ULSS 8 Berica, Viale Rodolfi n. 37-36100 Vicenza, Codice fiscale e Partita IVA 02441500242, Codice Univoco Ufficio: UFI8LR e dovrà riportare i seguenti dati:

- per ogni Polo Ospedaliero, descrizione dei servizi resi, quantità e periodo di riferimento
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR
- Endpoint NSO: 52NJ07
- Nome Ufficio: Contabilità e Bilancio – sede di Vicenza, e-mail: servizio.finanziario@aulss8.veneto.it.

L'invio della fattura in forma cartacea o l'omessa indicazione del CIG comportano l'impossibilità per la Committente di procedere al pagamento della fattura.

Il pagamento delle fatture sarà eseguito con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento sarà eseguito su conti correnti bancari o postali dedicati.

Gli interessi moratori saranno corrisposti nei casi e con le modalità indicati dal D.Lgs. 231/2002.

I pagamenti saranno effettuati per i servizi regolarmente eseguiti.

A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, la Committente potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, sino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., o sino a definizione della contestazione, salva l'applicazione delle penali.

Art. 9 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, il subappaltatore e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati al presente appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010.

I soggetti di cui al comma 1 devono utilizzare, per il presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche.

Prima dell'avvio dell'appalto, l'Appaltatore comunicherà all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria, all'indirizzo servizio.finanziario@aulss8.veneto.it, i seguenti dati:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi, entro 7 giorni dalla modifica.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

L' Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con il subappaltatore o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 comporta la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 10 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione del Contratto, ex art. 120, co. 12, del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente.

E' fatto salvo e impregiudicato il diritto della Committente cui è stata notificata la cessione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 9.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21/02/1991.

Art. 11 Penali

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 14 del Capitolato Tecnico.

Gli inadempimenti contrattuali che possano luogo all'applicazione delle penali saranno contesti all'Appaltatore per iscritto, mediante PEC.

In caso di contestazione di inadempimento che possa dar luogo all'applicazione delle penali, l'Appaltatore dovrà rappresentare alla Committente, per iscritto e mediante PEC, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, salvo il diritto della Committente di agire per il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 12 Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, la Committente potrà assegnare, mediante PEC, un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine l'Appaltatore dovrà adempiere o rappresentare alla Committente, per iscritto, mediante PEC, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, e l'Appaltatore non abbia adempiuto, il Contratto sarà risolto di diritto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Committente potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto nei casi previsti dall'art. 26 del Capitolato d'Oneri e negli altri casi previsti dal Contratto.

Il Contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicata dalla Prefettura, successivamente alla stipula del Contratto, la comunicazione interdittiva di cui all'art. 84, co. 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto della comunicazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del Contratto,

salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Committente, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. In caso di risoluzione del Contratto, la Committente avrà il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Appaltatore, cui verranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto risolto, salvo il risarcimento del danno.

Art. 13 Recesso unilaterale

a) Recesso unilaterale ex art. 123 D.Lgs. 36/2023

La Committente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto esattamente eseguito, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

b) Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. 241/1990 e art. 1373 c.c.

La Committente potrà recedere in tutto o in parte dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC:

- nel caso in cui una centrale di committenza, di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 36/2023, abbia aggiudicato un appalto avente il medesimo oggetto del servizio di cui al Contratto;
- in caso di normativa sopravvenuta contrastante con l'esecuzione dell'appalto;
- per motivi di interesse pubblico;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo o logistico interessanti la Committente, che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio e, segnatamente, in caso di reperimento di personale dipendente, in convenzione o con contratto di lavoro autonomo da destinare al servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite. È escluso il pagamento all'Appaltatore di penali e di ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..

Art. 14 Sospensione dell'esecuzione

Le prestazioni in appalto configurano servizio pubblico. La sospensione dell'esecuzione del Contratto potrà essere disposta esclusivamente dalla Committente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2026.

L'Appaltatore non potrà interrompere o sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso di ritardo nei pagamenti o nel caso in cui siano in corso controversie, stragiudiziali o giudiziali, con la Committente.

L'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile con la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

L'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore, attuata in modo da turbare la regolarità del servizio, costituisce, altresì, reato, ai sensi dell'art. 331 c.p., e comporta per la Committente l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15 Sciopero e forza maggiore

Il diritto di sciopero del personale addetto all'appalto è regolato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146 ed è esercitabile con un preavviso scritto minimo non inferiore a 5 giorni.

In caso di sciopero, l'Appaltatore dovrà garantire l'effettuazione delle prestazioni indispensabili, individuate di concerto con il Direttore dell'esecuzione del Contratto, mettendo a disposizione idonei operatori in numero adeguato. L'Appaltatore dovrà comunicare i modi e tempi di erogazione dei servizi e le misure per la riattivazione.

Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di eventi straordinari e imprevedibili che rendano temporaneamente impossibile l'esatto adempimento delle prestazioni.

Art. 16 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2025 per gli anni 2026-2027-2028, approvato con Delibera dell'A.N.A.C. n. 19 del 28/01/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 41 del 19/02/ 2026, con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell' Appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione a pena di nullità del Contratto.

Art. 17 Codice di comportamento dei dipendenti

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale addetto all'appalto gli obblighi di condotta previsti Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 2026 del 30/11/2023, consultabile nel sito dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", al link <https://www.aulss8.veneto.it/apridoc/27ECC95C50B9478881475160C7A95C2A521>.

La violazione degli obblighi previsti nel Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 18 Protocollo di legalità

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionato in data 09/10/2025, sottoscritto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Regione del Veneto: <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/o77DJQMWxD46oxH>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti." Il mancato rispetto del Protocollo di legalità potrà comportare la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 19 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti riguardanti il Contratto saranno effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (posta elettronica Certificata), e, in caso di malfunzionamento della PEC, con
- b) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), inviata alla sede legale delle Parti.

Art. 20 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs n. 36/2023, è il Dott. Stefano Trupiani, Dirigente medico Responsabile dell'UOSD di Radiologia di Arzignano dell'ULSS n. 8 "Berica", e-mail: stefano.trupiani@aulss8.veneto.it, telefono: 0444 75-3954.

Art. 21 Trattamento dei dati

I dati riguardanti l'Appaltatore, il subappaltatore o i soggetti in subaffidamento, verranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 Berica in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è la società LTA S.r.l, con sede legale in Via Della Concordia n. 10-00193 Roma, e-mail di contatto: rpd@aulss8.veneto.it.

L'Appaltatore dichiara di aver letto e compreso l'art. 30 del Capitolato d'Oneri, che costituisce informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del (GDPR) e presta il proprio consenso al trattamento dei dati come ivi indicato.

Art. 22 Responsabile del trattamento dei dati

Con separato Accordo, l'Appaltatore viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del Contratto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR e del Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" in materia di dati personali.

Art. 23 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte istante.

Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sul Contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'Imposta sul valore aggiunto, che rimane a carico della Committente.

Art. 24 Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Allegati:

1) D.U.V.R.I.



ASSEMBERGS
PETER
24.08.2026
15:51:22
GMT+02:00



SALVATORE GUARNERI
27/08/2026 09:37:13 UTC+0200

Azienda ULSS n. 8 "Berica"
Il Direttore Generale
Dott. Peter Assembergs

E-Health S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig. Salvatore Guarneri

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente i seguenti articoli:

- Art. 3 Decorrenza, durata, prova
- Art. 6 Rimborso spese
- Art. 7 Prezzi ANAC e OPRVE
- Art. 11 Penali
- Art. 12 Risoluzione del Contratto
- Art. 13 Recesso unilaterale, lett a) e b)

Art. 15 Sciopero e forza maggiore
Art. 18 Protocollo di legalità
Art. 21 Trattamento dei dati
Art. 24 Foro esclusivo

E-Health S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig. Salvatore Guarneri



SALVATORE GUARNERI
27/08/2026 09:37:13 UTC+0200

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 9340AE355B0665110F00151EBF0EDA6E2FA3F00C221614F6D0C9A1AEBA2D9439

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: GUARNERI SALVATORE

Firma in formato pdf: GUARNERI SALVATORE

Firma in formato pdf: ASSEMBERGS PETER

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0094861/26

Data Protocollo 28/08/2026

Oggetto 93680/2026 - SERVIZIO DI RADIOLOGIA MEDICA PRESSO I PRESIDII OSPEDALIERI DI VALDAGNO E LONIGO, CIG BC5D802091, ID SINTEL 221968156. RICHIESTA FIRMA CONTRATTO

Mittente E-HEALTH SRL SUA SEDE

UOR Competente UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://berica-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO 0ZER3-21941

PASSWORD U3iBR

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

